



IL TRIBUNALE DI TORINO
IX sezione civile

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Roberta Dotta	Presidente
Andrea Natale	Giudice
Sara Perlo	Giudice rel/est

nella causa n. r.g. **12236/22** promossa da:

_____, nata a _____ n Costa d'Avorio, il _____ (CUI: _____), rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Pasero del Foro di Torino

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno

resistente non costituito

con l'intervento del Pubblico Ministero

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) come modificato/introdotto dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017 avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino, Sezione 2, del 5.1.2022, notificato il 30.5.2022.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Premessa in fatto

Con ricorso tempestivamente depositato, _____ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore il riconoscimento dello *status* di rifugiato, o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, il rilascio del permesso per protezione speciale.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 10.1.2024, udienza in cui la difesa ha insistito per l'audizione personale della richiedente, che è stata disposta dal Giudice per il 14.6.2024 e, all'esito della quale, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

- **Sul merito della causa**

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, come da verbale in atti, la richiedente ha precisato di essere nata a Bandougou, in Costa d'Avorio, di essere di etnia *abron*, di aver frequentato la scuola per sei anni, di essere orfana di entrambi i genitori, di aver avuto una sorella, ora deceduta.

Sui motivi che l'hanno portata a fuggire dalla Costa d'Avorio la richiedente ha spiegato che nel 2010, dopo la morte dei genitori, lei e la sorella sono state obbligate dallo zio a sposarsi con due uomini di età molto avanzate rispetto a loro: la richiedente aveva appena quattordici anni, mentre suo marito era ultracinquantenne con due precedenti mogli e cinque figli.

_____ ha dichiarato di aver subito soprusi da parte di tutti i componenti della sua famiglia acquisita, di essere stata violentata, picchiata e sfruttata da suo marito e di aver provato a scappare tornando dallo zio, che però l'ha sempre riportata dal marito.

La sorella, dopo solo un anno di matrimonio, è morta a causa di complicazioni dovute al parto.

_____ ha avuto due figlie e un figlio, morto dopo durante il parto.

La richiedente ha raccontato che, a seguito di alcuni disordini verificati in Costa d'Avorio nel 2020, qualcuno ha dato fuoco al negozio di suo marito e lei, approfittando della confusione, è riuscita a fuggire con il denaro rubato al marito. Il viaggio di _____ ha attraversato diverse città, Drogo, Ouaga, poi il Burkina Faso, il Niger per giungere infine a Tripoli in Libia.

A specifica domanda, _____ ha dichiarato di aver viaggiato da sola e di essere riuscita ad affrontare il viaggio chiedendo informazioni lungo il percorso.

Una volta arrivata a Tripoli, la richiedente è rimasta due mesi in un capanno fino a quando un trafficante l'ha fatta imbarcare per arrivare in Italia.

La richiedente ha dichiarato che, durante il periodo di quarantena COVID-19 previsto prima di poter sbarcare in Italia, nella barca, vedendo un video su *YouTube*, ha riconosciuto un suo amico di infanzia - _____ - e si è messa in contatto con lui tramite *Facebook*. Giunta in Italia, per poter incontrare _____, _____ è uscita dal centro di accoglienza e lo ha raggiunto a Fossano (CN), dove la coppia risiede attualmente. Rodrigue è anche lui un richiedente asilo, ha in locazione un appartamento sito a Fossano (CN) e lavora con un regolare contratto di lavoro.

In caso di ritorno in Costa d'Avorio la richiedente non sa cosa potrebbe accadere, ma teme molto le razioni dello zio.

Con provvedimento del 5.1.2022, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, Sezione 2, ha rigettato la domanda.

Avverso la suddetta decisione la ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale.

** **

Il Collegio ha ritenuto necessaria l'audizione personale del richiedente, non disponendo di elementi sufficienti per la definizione del presente giudizio.

All'udienza del 14.6.2024, quindi _____ è stata sentita dal Giudice mediante audizione personale con l'ausilio di un interprete, durante la quale è emerso quanto segue.

_____ è stata costretta a sposarsi all'età di quattordici anni con un uomo di cinquantacinque anni, ad andare a vivere con lui, le sue due mogli e i suoi cinque figli. La richiedente ha avuto da quest'uomo due figlie, che ora hanno rispettivamente quattordici e dodici anni.

_____ ha dichiarato più nel dettaglio di essere stata costretta per tredici anni ad alzarsi alle cinque del mattino, a svolgere i lavori di casa anche su ordine delle altre mogli e dei figli, lavando, pulendo e cucinando tutti i giorni per tutti. Il marito, inoltre, ha abusato di lei spesso, anche davanti ai figli e anche nei periodi mensili corrispondenti al suo ciclo mestruale.

Nel 2020, a seguito di una protesta politica, veniva bruciato il negozio del marito e la richiedente approfittava della confusione per fuggire, rubando tre milioni di franchi *sefa* da un cassetto (corrispondenti a circa 2000 €).

_____, quindi, ha pagato un taxi fino alla città di Bouna. Da Bouna è arrivata a Drogo e poi ha proseguito per il Burkina Faso.

La richiedente si è dovuta fermare alcuni giorni in Burkina a causa di un forte dolore al braccio causato dalle lesioni subite in passato per mano del marito e, una volta guarita, è ripartita per il Niger e poi per la Libia.

Una volta in Libia, a Tripoli, _____ è stata portata in prigione, dove è stata violentata e torturata. Dopo alcune settimane di prigionia, una donna militare ha aiutato ad evadere lei e le altre prigioniere donne, portandole in una casa vicino al mare.

A specifica domanda, la richiedente ha dichiarato di non essere stata costretta a prostituirsi e di non essere stata picchiata da nessuno ma, anzi, che la donna che le ha salvate portava loro da mangiare.

Dopo qualche tempo, tale donna ha portato in casa alcuni uomini affinché le aiutassero a partire per l'Europa. _____, quindi, ha consegnato tutto il denaro rimastole – circa 1700 € – ed è partita, arrivando in Italia il 6.2.2021.

A specifica domanda, la richiedente ha dichiarato di non aver contratto alcun debito e di non aver ricevuto alcun numero da chiamare una volta arrivata in Italia.

Una volta arrivata in Italia, _____ ha incontrato, tramite *social*, un suo amico di infanzia, Rodrigue con cui è iniziata una relazione sentimentale che dura tuttora. Attualmente, i due vivono con il loro figlio di quasi due anni a Costigliole Saluzzo (CN) in una casa regolarmente locata. _____ lavora come saldatore, guadagnando circa 1800 € al mese e _____ lavora in un magazzino.

La richiedente, con evidente turbamento e commozione, ha dichiarato di non avere più notizie delle due figlie rimaste in Costa d'Avorio e di temere che loro possano subire la sua stessa sorte ed essere date in sposo bambine a uomini adulti e violenti.

_____ ha dichiarato di non voler tornare in Patria perché teme di tornare nuovamente nella sua condizione precedente di sostanziale schiava.

** **

In ordine ai criteri di valutazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, l'art. 3 del d. lgs. 251/2007, conformemente alla direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce, per quanto di rilievo in questa sede, che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente valutare: a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione; b) le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; c) la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica inoltre che *“il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine”*.

Quanto all'onere probatorio, lo stesso art. 3 D.Lgs. 251/2007 prevede che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, *“tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda”*, dovendo l'esame della richiesta essere svolto in cooperazione con il richiedente.

La norma citata prescrive inoltre che, *“qualora taluni aspetti o elementi delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove”*, essi possano nondimeno essere considerati veritieri ove l'Autorità investita della domanda di protezione internazionale ritenga che:

- a) il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita un'adeguata motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;
- c) le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non siano in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso;
- d) il richiedente abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, salvo che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente sia, in generale, attendibile.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio di diritto secondo cui *“la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio”* (cfr. Cass. civ. Sez. VI Sent. n. 27336/2018; Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

I fatti costitutivi del diritto alla protezione, dunque, devono necessariamente essere indicati dal richiedente, su cui grava un dovere di cooperazione imposto dall'art. 3 d.lgs. 251/07 consistente nell'allegare, produrre e dedurre tutti gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda circa l'individualizzazione del rischio rispetto alla situazione del Paese di provenienza, non potendo il giudicante “supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente” (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent. n. 3016/2019; Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 13088/2019).

L'onere probatorio attenuato, che tipicamente connota i giudizi in materia di protezione internazionale, non dev'essere confuso -in altri termini- con un inesistente onere di allegazione attenuato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che il principio dispositivo, se nella materia della protezione internazionale trova un'attenuazione per effetto delle speciali regole di cui all'art. 3 D.Lgs. 251/2007 e all'art. 8 D.Lgs. 25/2008, “non trova però alcuna deroga quanto alla necessità che la domanda su cui il giudice deve pronunciarsi corrisponda a quella individuabile in base alle allegazioni dell'attore” (cfr. Cass. civ. Sez. VI ord n. 19197/2019; Cass. civ. Sez. VI ord. n. 27336/2018).

- Sulla domanda di protezione internazionale

Venendo all'esame dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione internazionale, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 251/2007, è *“rifugiato”* il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”*.

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di *“atti di violenza fisica o psichica”* (art. 7, co. 2 lett. a) D.Lgs. 251/07).

L'art. 8 D.Lgs. 251/2007 prevede che gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere riconducibili a motivi *“tipici”*, quali quelli relativi alla

“razza”, alla “religione”, alla “nazionalità”, al “particolare gruppo sociale” e all’“opinione politica” come definiti dalla norma citata.

Quanto alla protezione sussidiaria, invece, essa è accordata quando la situazione del richiedente non è particolarmente grave da giustificare lo *status* di rifugiato ma è tale da non consentire allo straniero di fare comunque rientro nel Paese d’origine.

A norma dell’art. 2, lett. g) D.Lgs. 251/2007, è “*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*” il “*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*”.

L’art. 14 D.Lgs. citato identifica il “*danno grave*”: a) nella condanna a morte o nell’esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o in altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 251/07, i “*responsabili della persecuzione o del danno grave*” possono essere, oltre allo Stato o ai partiti o ad organizzazioni che controllano lo Stato, anche “*soggetti non statuali*” se lo Stato, i partiti o le predette organizzazioni, comprese quelle internazionali, “non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.

È stato chiarito dalla giurisprudenza che, laddove la minaccia di danno grave provenga da “*soggetti non statuali*”, l’Autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi e acquisendo comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, “*l’effettività del divieto legale di simili minacce*” ove le stesse siano “*sussistenti e gravi*” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - I, Ord. n. 3758/2018).

Parte della giurisprudenza ammette, dunque, che la minaccia proveniente da un familiare o da soggetti terzi privati, pur trattandosi di “*vicenda privata*”, possa integrare i requisiti di cui all’art. 14 lett. b) del D.Lgs. 251/2007 purchè venga dedotta ed allegata la mancanza di protezione da parte delle autorità statuali, siccome incapaci di fronteggiare i fenomeni di violenza privati derivanti da regole tribali o ritorsioni sostanzialmente tollerate (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - I Ord. n. 16356/2017; Cass. civ. Sez. VI - I Ord. n. 23604/2017).

Con specifico riguardo, invece, all’ipotesi contemplata dalla lettera c) dell’art. 14 D.Lgs. 251/07, occorre richiamare la definizione di “*conflitto armato*” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di

Giustizia Europea, secondo cui “*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*” (cfr. Corte Giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 30/01/2014, n. 285/12). Secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), i rischi ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o una parte di esso non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicché “*l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvio nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*”(v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakité, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 9090/2019; conf. Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11103/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che “*l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l'istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia*” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 25083/2017; conf. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 18130/2017).

* * *

La Commissione ha rigettato la domanda della richiedente poiché ha ritenuto incerti gli elementi raccontati da _____ relativamente alle persecuzioni subite nel contesto domestico, avendo la richiedente fornito scarsi dettagli sulla sua situazione di abusi e sofferenze, protrattasi per un periodo molto lungo di tempo e che l'avrebbe spinta a lasciare il Paese di origine. La CT ha ritenuto che la richiedente non abbia fornito dettagli significativi sulle vicende a lei occorse e sul loro impatto sulla sua quotidianità, non essendo emersi nei racconti sforzi ragionevoli per contestualizzare la sua più generale condizione. Inoltre, secondo la CT, la richiedente non è stata in grado di riferire particolari di rilievo sull'uomo al quale è stata data in moglie, sugli anni vissuti con lui e le altre sue mogli, sull'iniziale tentativo di fuga e sulla successiva organizzazione del suo viaggio.

La Commissione, pur ritenendo che la circostanza che la richiedente sia stata vittima di matrimonio forzato non potesse dirsi esclusa, considerata l'elevata incidenza del fenomeno in Costa d'Avorio, non ha ravvisato un fondato timore di persecuzione, ovvero un serio e concreto rischio, per la richiedente, di andare incontro a conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla verosimile unione forzata del passato, in quanto non sono emersi elementi indicativi di un protrarsi degli effetti lesivi dell'unione forzata sulla integrità fisica e psicologica della richiedente.

Inoltre, la donna non è stata in grado di circostanziare un timore puramente soggettivo, apparendo scarsamente consapevole delle condizioni in cui verserebbe in caso di ritorno nel contesto familiare. Infine, la CT ha ritenuto poco chiaro il racconto sia relativamente al viaggio intrapreso, sia all'incontro fortuito con l'attuale compagno.

La difesa, nel ricorso, ha ripercorso la storia della richiedente e ha specificato che _____, in caso di ritorno in Costa d'Avorio, sarebbe sottoposta a persecuzione, oltre che a trattamenti inumani e degradanti per il fatto di essersi sottratta alla sua famiglia e che le autorità non sarebbero in grado di fornirle alcuna tutela effettiva. La richiedente, dunque, sarebbe reintrodotta non solo in un contesto familiare maltrattante, ma anche in un contesto sociale molto sfavorevole e ostile, essendosi ella allontanata e avendo, di fatto, rifiutato il matrimonio forzato.

La difesa ha spiegato come il racconto della richiedente sia da ritenersi credibile, tenendo conto delle sue condizioni personali. _____, infatti, si è commossa più volte, interrompendosi e piangendo, visibilmente provata, raccontando con molta fatica gli eventi traumatici della sua vita.

Ritiene il Collegio di non condividere le valutazioni della Commissione territoriale circa la non sussistenza di un rischio fondato di persecuzione, alla luce delle considerazioni che seguono.

Tenendo in considerazione il profilo soggettivo della richiedente – donna giovane, scarsamente scolarizzata, rimasta orfana in giovane età, priva di riferimenti significativi al di fuori dello zio che l'ha obbligata a sposarsi – si ritiene che il racconto da lei reso, relativamente al matrimonio forzato,

alle violenze sessuali e psicologiche subite dal marito e dalle altre mogli e dai loro figli, nonché alle pressioni ricevute dallo zio, sia credibile.

La richiedente ha, infatti, presentato un narrato lineare e coerente, pur non riuscendo a rievocare nel dettaglio taluni episodi specifici di violenze, verosimilmente anche a causa del profondo trauma vissuto.

Tali eventi profondamente provanti e traumatici sono emersi sia in sede di audizione davanti alla CT, sia in sede di audizione avanti al giudice, durante la quale l'interessata, nel rievocare i tredici anni di vessazioni vissuti con il marito, ha pianto spesso in modo inconsolabile, interrompendo più volte il racconto per riuscire a proseguire.

La condizione individuale della richiedente va, inoltre, necessariamente approfondita tenendo conto della condizione delle donne in Costa d'Avorio, avendo particolare riguardo alle violenze di genere, tra cui figurano il matrimonio forzato e la tratta.

Un report dell'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA), fornisce una definizione di matrimonio forzato, nonostante premetta come non vi sia una definizione internazionalmente condivisa. Il matrimonio forzato può essere pertanto definito come un matrimonio concluso senza il consenso di una o di entrambe le parti, contro il volere di almeno una di esse. È una grave violazione dei diritti umani ed è ritenuta una forma di violenza domestica. Viola il diritto di decidere liberamente se, quando sposarsi e chi sposare. La maggior parte delle vittime sono donne, ma può essere imposto anche agli uomini. I minori e le persone con disabilità di apprendimento sono categorie ritenute particolarmente vulnerabili. Il report precisa che i matrimoni forzati devono necessariamente essere distinti dai matrimoni combinati. Se, tuttavia, almeno una delle parti non acconsente al matrimonio, un matrimonio combinato diventa un matrimonio forzato¹.

Secondo le fonti consultate² i matrimoni forzati in Costa D'Avorio costituiscono una delle forme di violenza di genere più frequenti insieme alla violenza sessuale e dalle mutilazioni genitali femminili. I matrimoni forzati in Costa D'Avorio vengono considerati una pratica culturale socialmente accettata non soltanto nelle zone rurali del Paese. Frequentemente i parenti della donna impongono un matrimonio con un uomo che non conosce e che non han mai incontrato nella loro vita.

¹ FRA, Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices, 29 Ottobre 2014, p. 7, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-forced-marriage-eu_en.pdf.pdf

² CNDA – Cour Nationale du Droit d'Asile (Author), published by OFPRA – Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides: Rapport de mission en République de Côte d'Ivoire du 25 novembre au 7 décembre 2019, 7 December 2019

https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_flora/ofpra_cnda_cote_divoire_rapport_de_mission_en_republique_de_cote_divoire_du_25_novembre_au_7_decembre_2019.pdf

Le fonti³ riportano altresì che la Costa d'Avorio non è in grado di sviluppare strategie per combattere la violenza sessuale e di genere e un sostegno adattato ai bisogni delle sopravvissute. Il Report EUAA⁴ del 2019 sulla Costa d'Avorio riporta che nel giugno 2017 il Direttore Esecutivo dell'AIBEF (*Association ivoirienne pour le bien-être familial*) ha definito “allarmante” la pratica dei matrimoni forzati in Costa d'Avorio e ha affermato che “la maggior parte delle ragazze in età fertile sono costrette a sposarsi”.⁵ Secondo l'ONG *Girls not Brides*, “molte ragazze sono costrette a sposarsi quando rimangono incinte, per riparare il disonore”. Nel 2016 sono state registrate 4471 gravidanze tra le adolescenti, di cui 1153 tra bambine di 9-14 anni.⁶

In merito alla violenza domestica subita dalla richiedente, si osserva come, secondo il Report EUAA del 2019 sulla Costa D'avorio, la violenza domestica è un problema diffuso e grave⁷ tra tutte le forme di violenza contro le donne, quella commessa dal coniuge è la più comune⁸.

Sebbene non esistano dati ufficiali sulla violenza domestica, un'indagine condotta nel 2017 in dieci circoscrizioni di Abidjan dall'*Association ivoirienne pour la défense des droits de la femme* (Associazione Ivoiriana per la Difesa dei Diritti delle Donne, AIDF) indica che il 70 % delle donne la subisce.⁹ Il coordinatore della «Case de la paix» di Abobo ha segnalato durante un incontro con la West Africa Network for Peacebuilding (Rete dell'Africa Occidentale per la Costruzione della Pace, WANEP-CI) svoltosi nel dicembre 2017 che i casi di violenza domestica sono i più numerosi.¹⁰ Vi è un silenzio totale sulla violenza di questo tipo;¹¹ le donne la denunciano raramente per motivi culturali¹² e perché la polizia tende a ignorare le loro denunce.¹³ Inoltre, nonostante il governo si sia

³ FIDH – “On va régler ça en famille” les obstacles à une prise en charge effective des victimes de violences sexuelles en côte d'ivoire march 2022, https://www.fidh.org/IMG/pdf/vsbg_cote_divoire-2.pdf

⁴ EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Costa d'Avorio; Notizie sul Paese, June 2019 https://www.ecoi.net/en/file/local/2018206/2019_EASO_COI_Cotedivoire_IT.pdf

⁵ AIP, Côte d'Ivoire / L'AIBEF dénonce la pratique du mariage forcé en Côte d'Ivoire, 23 June 2017 <http://aip.ci/cote-divoire-laibef-denonce-la-pratique-du-mariage-force-en-cote-divoire/>

⁶ Girls not Brides, Côte d'Ivoire, n.d. [2018] <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/cote-divoire/>

⁷ UNAIDS, Data 2018, [2018] http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/unaid-data-2018_en.pdf

⁸ RFI, Violences faites aux femmes: l'ONU Femme brise le silence à Abidjan, 11 November 2015 <http://www.rfi.fr/afrique/20151111-cote-ivoire-onu-droits-femmes-violences-abidjan> UN Human Rights Committee, Consideration of reports submitted by States parties under article 40 of the Covenant, par. 131, 21 May 2013, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/CIV/1&Lang=en; PNUD en Côte d'Ivoire, Abidjan. *Egalité des sexes en Côte d'Ivoire – Rôle du PNUD 2010-2017*, July 2017, http://www.ci.undp.org/content/dam/cote_divoire/docs/BROCHURE_PNUD_EGALITE_SEXES.pdf

⁹ CODAP, Violences sexuelles et conjugales faites aux femmes et aux filles : quel regard porté sur la société ivoirienne ?, 8 March 2018 <http://www.codap.org/violences-sexuelles-conjugales-aux-femmes-aux-filles-regard-porte-societe-ivoirienne/>

¹⁰ Abidjan.net, Violences basées sur le genre : plus de 300 cas de violences conjugales à Abobo (WANEP-CI), 14 December 2017, <https://news.abidjan.net/h/627590.html>

¹¹ RFI, Violences faites aux femmes: l'ONU Femme brise le silence à Abidjan, 11 November 2015, <http://www.rfi.fr/afrique/20151111-cote-ivoire-onu-droits-femmes-violences-abidjan>

¹² United States, USDOS (US Department of States) Country Reports on Human Rights Practices for 2017, Côte d'Ivoire, 20 April 2018, <https://www.state.gov/documents/organization/277235.pdf>

recentemente impegnato a dislocare agenti di supporto alla violenza di genere in tutte le stazioni di polizia, le associazioni in difesa dei diritti umani hanno notato che in molti casi gli agenti di supporto non erano presenti o erano scarsamente formati¹⁴.

Ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) della Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, sottoscritta ad Istanbul e resa esecutiva in Italia con L. n. 77/2013, *“l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”*. La Convenzione, inoltre, prevede che le Parti contraenti adottino *“le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare / sussidiaria”*¹⁵. La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 30360 del 2021, ha ribadito che *“la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che gli atti di violenza domestica, così come intesi dalla Convenzione citata, quali limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali, sono riconducibili all'ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dall'art. 14, lett. b) d.lgs. n. 251/2007 ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, qualora risulti che le autorità statuali non contrastino tali condotte o non forniscano protezione contro di esse, essendo frutto di regole consuetudinarie locali. Ne consegue che, anche ove tali atti siano posti in essere da soggetti non statuali, come l'ex coniuge della ricorrente, è onere del giudice verificare ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007 se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla donna adeguata protezione (Cass., Sez. 1, n. 23017/2020; Cass., Sez. 6-1, n. 12333/2017)”*. In una più recente pronuncia, riguardante un caso di violenza domestica di una donna in Marocco, la Corte di Cassazione ha, inoltre, evidenziato che *“pur se la definizione di rifugiato di cui agli artt. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951 e 2 comma 1 lett. e) D. Lgs 251/2007 non preveda espressamente l'appartenenza di genere tra le cause di persecuzione, una prima integrazione della disciplina sull'asilo in relazione al genere è stata fornita dalle Linee guida dell'UNHCR sulla*

¹³ United States, USDOS, Country Reports on Human Rights Practices for 2017, Côte d'Ivoire, 20 April 2018 <https://www.state.gov/documents/organization/277235.pdf> IRB, Côte d'Ivoire: domestic violence, including legislation, state protection and available support services (2012-December 2015) [CIV105345.FE], 10 December 2015 <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456284&pls=1>

¹⁴ USDOS - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Côte d'Ivoire, 23 April 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2107653.html>

¹⁵ Consiglio d'Europa, Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa – N° 210, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 11 maggio 2011, Traduzione non ufficiale, <https://rm.coe.int/16806b0686>

*persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1° (2) della Convenzione del 1951, con le quali si evidenzia la **necessità di interpretare la disciplina dell'asilo anche in un'ottica di genere**, che deve essere inteso, a giudizio di questo collegio, come status di appartenenza sociale, economica e culturale e non come grossolana differenziazione soltanto biologica e chimica tra sessi opposti; con la conseguenza che l'appartenenza di genere ben possa (ed anzi debba) essere considerata, in determinate condizioni, come riferibile "ad un particolare gruppo sociale" che può essere oggetto di persecuzioni già ai sensi dell'art. 1 A (2) della Convenzione di Ginevra" (Cass. Civile Ord. Sez. L Num. 24272 Anno 2022, 04/08/2022).*

Alla luce delle fonti consultate, delle dichiarazioni della richiedente sopra richiamate, reputate credibili e coerenti internamente ed esternamente, si reputa che la donna sia stata coinvolta in giovane età in un matrimonio forzato contro la sua volontà, all'interno del quale è stata costretta a vivere per oltre tredici anni, subendo ogni forma di angheria, sopruso e violenza fisica e psicologica e costituente, pertanto, una forma di violenza di genere e domestica, come meglio sopra precisato.

In considerazione della credibilità del narrato in relazione alla passata situazione persecutoria subita dalla ricorrente da parte di un soggetto non statuale (nella specie, lo zio ed il marito in Costa d'Avorio), occorre dunque determinare se il timore della richiedente risulti attuale e se lo Stato di riferimento sia in grado di offrirle adeguata ed effettiva protezione in caso di rientro, avendo ella manifestato il timore di subire nuove persecuzioni da parte dei familiari e del marito, e di ritrovarsi nuovamente vittima della violenze interne al matrimonio forzato.

Anzitutto, l'aver già subito in passato atti di persecuzione, in particolare di genere, rappresenta un serio indizio della fondatezza del timore manifestato dalla richiedente di subire nuove persecuzioni future, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.lgs. n. 251/2007. Come altresì ribadito da costante giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione, nei casi in cui una donna abbia subito in precedenza atti di persecuzione legati al genere, tra i quali figura il matrimonio forzato (Cass. 12647/2022, Cass. 12333/2017, Cass. 25567/2020, Cass. 13932/2020, Cass. 16172/2021) risulta fondato ed attuale il timore di essere sottoposta nuovamente ad altra forma di persecuzione per il fatto stesso di essere donna e, come sopra meglio evidenziato, appartenente ad un particolare gruppo sociale legato al genere.

Inoltre, per ciò che concerne la protezione statale offerta alle donne che rifiutino un matrimonio forzato in Costa d'Avorio si osserva quanto segue.

Le donne che rifiutano il matrimonio forzato possono subire pressioni sociali, anche da parte della famiglia, che può diseredarle, cacciarle e nei casi peggiori ucciderle. Le donne costrette a sposarsi possono rivolgersi ai servizi sociali pubblici, alla polizia e alla gendarmeria, ma, tuttavia, il ricorso

al sistema giudiziario è molto raro: le donne preferiscono infatti rivolgersi ai servizi sociali per cercare la mediazione con la loro famiglia.¹⁶

Relativamente alle violenze domestiche, inoltre, si riscontra un silenzio totale da parte dello Stato;¹⁷ le donne la denunciano raramente le violenze, per motivi culturali¹⁸ e perché la polizia tende a ignorare le loro denunce.¹⁹ Inoltre, nonostante il governo si sia recentemente impegnato a dislocare agenti di supporto alla violenza di genere in tutte le stazioni di polizia, le associazioni in difesa dei diritti umani hanno notato che in molti casi gli agenti di supporto non sono presenti o comunque sono scarsamente formati²⁰.

Infine, si evidenzia come le donne ivoriane che ritornano in patria rischiano di subire una doppia discriminazione, sia in quanto donne, sia in quanto migranti di ritorno che hanno “fallito” la realizzazione del piano migratorio. Le donne al rientro vengono dunque stigmatizzate, da amici e familiari, nonché dalla società in generale, soprattutto nel caso in cui siano rimaste incinte durante il viaggio, volontariamente o con la forza, o se siano state violentate.²¹

Sebbene i dati raccolti nello studio si riferiscano ad un campione di donne, alla luce delle COI citate, le condizioni di sfruttamento e violenze subite nel corso del viaggio possono ritenersi esperienze comuni delle donne che partono dalla Costa d'Avorio.

Alla luce di tali elementi, pertanto, possono ritenersi sussistenti le condizioni per il riconoscimento a _____ dello status di rifugiata, secondo l'accezione di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 251/2007 per cui è qualificato “rifugiato” il “cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno... ”.

¹⁶ Canada, IRB, Côte d'Ivoire: Forced marriage, including among the Malinke; the prevalence of forced marriage and state protection available; the possibility for a young woman to refuse the man arranged for her (2014-March 2016), 24 March 2016, <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456834&pls=1>

¹⁷ RFI, Violences faites aux femmes: l'ONU Femme brise le silence à Abidjan, 11 November 2015, <http://www.rfi.fr/afrique/20151111-cote-ivoire-onu-droits-femmes-violences-abidjan>

¹⁸ United States, USDOS (US Department of States) Country Reports on Human Rights Practices for 2017, Côte d'Ivoire, 20 April 2018, <https://www.state.gov/documents/organization/277235.pdf>

¹⁹ United States, USDOS, Country Reports on Human Rights Practices for 2017, Côte d'Ivoire, 20 April 2018 <https://www.state.gov/documents/organization/277235.pdf> IRB, Côte d'Ivoire: domestic violence, including legislation, state protection and available support services (2012-December 2015) [CIV105345.FE], 10 December 2015 <https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=456284&pls=1>

²⁰ USDOS - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Côte d'Ivoire, 23 April 2024 <https://www.ecoi.net/en/document/2107653.html>

²¹ A. Nanquette, Irregular migration and vulnerability of Ivorian women returnees, in *Migration in West and North Africa and across the Mediterranean Trends, risks, development and governance*, 2020, p. 245, <https://publications.iom.int/system/files/pdf/ch19-irregular-migration-and-the-vulnerability.pdf>.

Nel caso in esame, infatti, emerge chiaramente la sussistenza di un nesso causale tra gli atti di persecuzione, nella specie di cui all'art. 7, comma 1, lett. f), ed uno dei cinque motivi della Convenzione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 251/2007, in quanto gli atti di persecuzione e violenza ripetuti per molti anni, risultano essere stati motivati dall'appartenenza della ricorrente ad un particolare gruppo sociale, vale a dire quello delle donne vittima di violenze di genere all'interno di un matrimonio combinato (cfr. Cass. Civ. 24272/2022 sopracitata e le Linee Guida UNHCR sulla persecuzione di genere²²).

Sul punto, si richiama la Suprema Corte che, in casi analoghi (Cass. 12333/2017; Cass. 16172/2021), ha avuto modo di affermare che il matrimonio coartato e la reiterata violenza fisica e psichica integrano una violenza di genere. A maggior ragione, nelle fattispecie in cui la condotta dei padri e dei fidanzati segua un codice di comportamento caratterizzato dalla soggezione della donna e dalle violenze a suo danno. Gli ermellini ricordano come il matrimonio imposto a cui, nel caso di specie, si sommano atti di violenza fisica e psichica, costituisca un motivo di riconoscimento della protezione internazionale. (Cass. 15466/2014, Cass. 25873/2013, Cass. 25463/2016, Cass. 28152/2017).

Condividendo quando statuito dalla pronuncia sopra citata (Cass. Civ. 24272/2022), ritiene il Collegio che tali atti di violenza assurgano a veri e propri atti persecuzione, indirizzati verso un particolare gruppo sociale (nel senso definito dall' 8 lett. d) del D.lgs. 251/2007, ovvero *“quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché' vi è percepito come diverso dalla società circostante”*) individuato nell'appartenenza di genere della richiedente, minore di età vittima di matrimonio combinato.

Al contempo, dalle fonti consultate, non risulta che lo Stato ivoriano possa offrire alla richiedente una protezione effettiva avverso tali violenze, ai sensi dell'art. 6, D. Lgs. 251/2007.

Pertanto, merita accoglimento la domanda di riconoscimento di status di rifugiata.

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

²² “[...] La caratteristica del sesso può essere correttamente collocata nella categoria di gruppo sociale, con le donne che costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate e immutabili e che sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini. Le loro caratteristiche inoltre le identificano come gruppo in una società, rendendole soggette, in alcuni paesi, a trattamenti e standard differenti” UNHCR, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE N. 1 La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, para. 30, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/LINEE_GUIDA_SULLA_PERSECUZIONE_DI_GENERE.pdf

Sulle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, trovando applicazione il principio di diritto per cui *“qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”* (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876; negli stessi termini, da ultimo, Cass., Sez. I civile, 22/03/2023, n. 8160)

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, accerta che _____, nata a Bandougou, in Costa d'Avorio, il _____ (CUI: _____), ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato;

Nulla in punto spese di lite;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17.6.2024

Il Giudice estensore

Dott.ssa Sara Perlo

Il Presidente

Dott.ssa Roberta Dotta